

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2027	Regime fiscale delle persone “non residenti Schumacker” che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0403	Mancato recepimento della Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2157	Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 9 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE (“Exit tax”) in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 13 2007/4147	Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale — Durata ragionevole del procedimento giudiziario	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 14 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080- ex art. 258 del TFUE****"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Detta imposta, a rigore giuridico, colpisce tutti gli operatori che, dietro corrispettivo, si rendono "cedenti" di un bene o "prestatori" di un servizio in favore di una controparte, nell'esercizio di un'attività economica. Tuttavia, il cedente o il prestatore "scaricano" l'IVA, rispettivamente, sul cessionario e sul destinatario del servizio, maggiorando il prezzo della transazione di un importo pari all'IVA stessa. Ora, si supponga che l'acquirente del bene/fruttore del servizio - che ha subito lo "scarico" dell'IVA incombente al cedente o al prestatore - eserciti a sua volta un'attività economica di cessione di beni e/o prestazioni di servizi, dietro corrispettivo. Su queste ultime transazioni, tale operatore risulta, ai sensi di legge, gravato da un proprio debito IVA. Ora, la citata Direttiva prevede che, ove i beni e/o i servizi, acquistati da un operatore, siano da esso finalizzati all'esercizio della propria attività imprenditoriale di cessione/prestazione di servizi, il medesimo operatore possa "detrarre", dal debito IVA da cui è gravato per legge (c.d. IVA a debito), la stessa IVA che gli è stata "scaricata" dal soggetto da cui ha acquistato detti beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA a credito). Se, poi, l'ammontare dell'IVA a credito eccede quello dell'IVA a debito, l'art. 183 della predetta Direttiva consente al contribuente di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso". Al riguardo, la Corte di Giustizia ha precisato che un rimborso procrastinato di oltre tre mesi, rispetto al momento in cui si ingenera il relativo diritto, sarebbe inaccettabile. Ora, dal combinato disposto degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, risulta che la previsione di un periodo non eccedente i suddetti 3 mesi, per il rimborso di cui si tratta, sarebbe concesso in Italia non a tutti gli aventi diritto al rimborso stesso, ma solo a quelli, tra loro, che: 1) prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale, a garanzia di un'eventuale restituzione dei rimborsi al Fisco, ove gli stessi risultino, in seguito, indebiti; 2) ovvero siano contribuenti c.d. "virtuosi", cioè muniti di una serie di requisiti, compreso quello dell'anzianità di almeno 5 anni della propria attività. Al riguardo, la Commissione osserva che il termine finale di 3 mesi concerne categorie troppo ristrette di contribuenti (laddove dovrebbe coinvolgere la totalità dei medesimi) e, in relazione alle stesse, risulta subordinata alla sussistenza di requisiti troppo onerosi (si pensi al procacciamento di una fideiussione che abbia durata triennale). Per gli altri contribuenti non rientranti nelle categorie suddette, quindi, il termine del rimborso sarebbe, illegittimamente, prolungato oltre il trimestre. Peraltro, la Commissione osserva che, anche per i contribuenti "virtuosi" o prestanti cauzione, il termine di 3 mesi rimarrebbe, di fatto, non rispettato.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

“Perdita di risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che - in contrasto con l'art 8 della Decisione 88/376/CE e gli artt. 2,6,10,11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 - l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su del tabacco importato di contrabbando. L'anno 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati “pieni” e che essi avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così “accertata”, l'obbligazione in questione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro, per l'importo predetto. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L'11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale- il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, successivamente condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti, dopo aver premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei due Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla “accertata”, l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, detto momento iniziale dell'“accertamento” sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Il vizio, in particolare, riposerebbe sul fatto che l'accertamento sarebbe stato puramente congetturale, poichè la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo ove contenuta in una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di “forza maggiore” (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l'istruttoria, eseguita al riguardo dall'Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Sussiste impatto finanziario: obbligo di versamento alla UE di dazi doganali per € 2.120.309,50

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE****"Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker"".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene non compatibili, con la normativa UE di cui infra, il trattamento fiscale applicato agli operatori definiti "non-residenti Schumacker", vale a dire coloro che, residendo fiscalmente in uno Stato della UE, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato della stessa Unione. In base, infatti, ai principi della "libera circolazione delle persone" e della "libera circolazione dei lavoratori" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE), i medesimi soggetti dovrebbero godere, nello Stato UE di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. Al pari di questi ultimi, in particolare, dovrebbero poter godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per "carichi familiari". Infatti – posto che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Pertanto, se gli stessi non ottenessero tali detrazioni almeno nel Paese UE "ospitante", sarebbero scoraggiati dal recarvisi per prestare i loro servizi, essendo pertanto meno "liberi" di esercitarvi un'impresa, di quanto non lo siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva. Questi ultimi, infatti, potrebbero godere del privilegio, sconosciuto ai primi, della detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Ora, l'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), mentre consente ai soggetti "residenti" in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, i carichi familiari rientranti in tutte le tipologie di cui agli articoli precedenti lo stesso art. 24, consente ai "non residenti" di detrarre solo i "carichi familiari" corrispondenti ad alcune delle suddette tipologie. La Commissione contesta poi la Legge 24/12/2007, n. 244, la quale nega, ai soggetti "non residenti" (quindi anche ai "non residenti Schumacker"), la possibilità di adire al regime fiscale di favore previsto per i c.d. "contribuenti minimi", laddove ammette a tale regime i residenti che si trovino nelle stesse condizioni dei primi.

Stato della Procedura

Il 25/04/13 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE. A tacitazione delle richieste UE, gli artt. 5 e 6 del disegno di "Legge europea 2013 bis" prevedono: 1) estensione degli sgravi per tutti i carichi familiari (artt. 1 – 23 D.P.R. 917/86) anche ai "non residenti in condizione "Schumacker" ove risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un buono scambio di informazioni, risultando titolari in Italia di almeno il 75% del reddito complessivo e non essendo ammessi, negli Stati di residenza, alle stesse detrazioni. 2) estensione del regime "de minimis" anche ai "non residenti in condizione Schumacker" che risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni, producendo in Italia almeno il 75% del loro reddito.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'estensione ai "non residenti in condizione Schumacher" delle detrazioni per carichi familiari, si verificherà una perdita Irpef pari a € 5 milioni annui; con l'estensione, agli stessi soggetti, del regime "de minimis", si verificherà una perdita di gettito pari a circa € 2 milioni annui.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0403- ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora dato attuazione alla Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell'art 2 della stessa, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non li abbia, a tuttoggi, adottati, per cui ritiene la Direttiva 2013/13/UE non ancora attuata nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la presente Direttiva, nel loro ordinamento interno, a mezzo di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 ottobre 2013.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0043- ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE.

Ai sensi dell'art. 29 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° gennaio 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni.

Il 4 febbraio 2013, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una "messa in mora" con la quale ha invitato lo stesso a comunicare le misure di attuazione predette.

Poiché tali misure non sono state rese note alla Commissione, quest'ultima ritiene di non poter disporre di dati sufficienti a ritenere che la presente Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano.

Di conseguenza, la Commissione stessa ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento nazionale, la predetta Direttiva 2011/16/UE.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/16/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La presente procedura non presenta ricadute finanziarie

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2157- ex art. 258 del TFUE****"Disciplina in materia di imposta di successione –Regime dei Titoli di Stato".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 63 del Trattato TFUE e l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi al principio della "libera circolazione dei capitali", con riferimento, in particolare, all'area dei Paesi dell'Unione europea (art. 63 TFUE), e a quella dei paesi aderenti al SEE (art. 40 SEE). Tale principio obbliga ciascuno Stato della UE, o del SEE, a non adottare normative nazionali che rendano la circolazione dei capitali, che avvenga esclusivamente all'interno del territorio del medesimo Stato, più vantaggiosa di quanto non sia la circolazione di tali capitali fra il territorio dello stesso Stato e quello di altri Stati appartenenti o alla UE o al SEE stessi. Con tale principio, la Commissione ritiene confliggere il disposto dell'art. 12, punto 1, lettera h), del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990. Detto articolo attiene all'"imposta di successione", che normalmente colpisce la trasmissione ereditaria di beni da una persona deceduta ad un altro soggetto. La stessa imposta, che grava l'attivo ereditario, presenta un ammontare proporzionale a quello degli stessi beni relitti. Ora, la predetta normativa del Testo Unico stabilisce che i titoli del debito pubblico – compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro – nonché gli altri titoli emessi dallo Stato, o da esso garantiti o equiparati, non concorrono a formare l'"attivo ereditario", cioè non entrano a far parte della massa colpita dalla suddetta imposta di successione. Al riguardo, la Commissione ritiene detta normativa suscettibile di porsi in contrasto con il principio della "libera circolazione dei capitali", qualora venisse interpretata nel senso che gli unici titoli pubblici, esenti da imposta di successione, siano quelli emessi solo dallo Stato italiano, e non anche quelli degli altri Stati della UE o del SEE. Se, infatti, fosse accettata una tale lettura della normativa in oggetto, i soggetti residenti in Italia potrebbero essere scoraggiati dall'investire i loro capitali in titoli emessi dagli altri Stati UE o SEE, per timore che, una volta deceduti, i loro eredi debbano soggiacere all'imposta di successione, laddove, ove l'investimento si riversasse in titoli pubblici emessi dallo Stato italiano, detta imposta non verrebbe applicata. Quindi, i soggetti residenti in Italia sarebbero meno liberi (perché scoraggiati dalla prospettiva dell'imposta di successione sui loro eredi) di investire in titoli emessi da altri Stati UE o SEE, di quanto non siano liberi di investire in titoli di Stato italiani. Di conseguenza, poiché l'investimento in titoli rappresenta un trasferimento (o circolazione) di capitali, si deve concludere che il legislatore italiano avrebbe reso la circolazione di capitali italiani, in direzione di altri Stati UE o SEE, più difficoltosa di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali, ove fosse del tutto interna ai confini dello Stato italiano.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In ossequio alle richieste della Commissione, l'art. 6, co. 1, lett. b) del disegno di Legge europea 2013 bis ha escluso dall'imposta di successione, al pari dei titoli dello Stato italiano, anche i titoli di altri Stati UE o SEE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'esclusione, dalla massa ereditaria imponibile e quindi dall'imposta di successione, dei titoli di Stato emessi dagli altri Stati UE o SEE, si verificherebbe una diminuzione delle entrate pari a 1, 6 milioni di Euro annui.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2156 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina in materia d'imposta di successione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 63 del Trattato TFUE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo (SEE), sulla "libera circolazione dei capitali" riferita, rispettivamente, all'area di tutti gli Stati dell'Unione europea (art. 63 TFUE) e a quella di tutti gli Stati aderenti al SEE (art. 40 SEE). Per il principio suddetto, i singoli Stati UE o SEE non possono disporre in modo da rendere più difficile la migrazione dei capitali dal proprio territorio verso altri Stati UE o SEE (o viceversa), di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali nel perimetro del loro medesimo territorio. Al riguardo, la Commissione ritiene che confligga con il principio in questione l'art. 3, commi 1, 2 e 4 del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990, che stabilisce, in favore di alcuni enti con scopo non lucrativo ("fondazioni" e "associazioni riconosciute" operanti per vari fini di pubblica utilità, Onlus e fondazioni bancarie ex L. 461/1998), l'esenzione dall'imposta di successione sui lasciti per testamento. Sono esentati, altresì, i trasferimenti dello stesso tipo in favore di enti diversi dai suddetti, purché i lasciti vengano finalizzati agli stessi scopi istituzionali di questi ultimi. Tuttavia, il co. 4 stabilisce che detto beneficio fiscale, concesso agli enti non lucrativi residenti in Italia, operi, nei confronti degli enti analoghi aventi sede all'estero (compresi gli altri Stati UE e SEE), solo "a condizioni di reciprocità". Quindi, per tali enti esteri, l'esenzione dall'imposta non sarebbe automatica, ma verrebbe concessa solo ove lo stato straniero (anche UE o SEE), nel quale risiede l'ente, prevedesse la stessa esenzione sulle successioni in favore degli enti non lucrativi analoghi residenti in Italia. Pertanto, ove la normativa dello Stato UE o SEE non esentasse espressamente, dall'imposta di successione, i lasciti in favore di enti non profit italiani, l'ente appartenente a tali Stati sopporterebbe, in Italia, l'imposta di successione sui lasciti successori in Italia. Quindi gli operatori italiani sarebbero maggiormente invogliati, confidando su un trattamento fiscale di favore, a testare in favore di organismi non lucrativi italiani, piuttosto che di enti simili residenti in altri Stati UE o SEE. Atteso, inoltre, che la Corte di Giustizia (C-31/11), ha definito i trasferimenti "a causa di morte" come rientranti nella categoria del "movimento di capitali", si deve concludere che la legislazione fiscale italiana finisce per scoraggiare la circolazione, verso gli altri Stati UE o SEE, dei capitali relitti "a causa di morte". Da ultimo la Commissione, pur riconoscendo che tutti gli Stati UE e SEE debbono garantire la "libera circolazione dei capitali", ha precisato che solo le Autorità UE possono attivarsi per garantire la generale applicazione di tale principio, non essendo consentito agli Stati UE di provvedere, in tal senso, con l'inserimento di clausole di reciprocità nella normativa nazionale.

Stato della Procedura

Il 21/02/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In risposta alle richieste UE, l'art. 6, co. 1, lett. a) del disegno di Legge europea 2013 bis ha esonerato, dall'imposta di successione, anche gli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'ammissione, anche degli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE, al godimento dell'esenzione dall'imposta di successione, si verificherà una perdita di gettito fiscale. Tuttavia, essendo la stessa assolutamente trascurabile, non merita di essere rilevata.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l'art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L'IVA è un'imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un'"aliquota" ad una "base imponibile", quest'ultima costituita dall'importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l'art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la "base imponibile", nel caso specifico dell'IVA sui beni importati, in uno Stato UE, da uno stato terzo. Nel caso di specie, dunque, l'art. 86 stabilisce che in tale base imponibile – relativa ai beni importati - vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle "spese accessorie", fra cui quelle dovute al trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l'IVA può essere pagata dall'importatore immediatamente alla dogana, cioè all'ingresso nello Stato membro dell'Unione. Quindi, anche quando l'IVA viene pagata secondo tali modalità, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come sancito dal predetto art. 86. Proprio in forza di tale presupposto, l'art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato – pur ponendo per ferma la regola che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, sono di per sé soggetti ad IVA – ammette l'eccezione relativa alla circostanza che gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell'IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana (scopo della norma è di evitare che lo stesso servizio, già gravato dell'IVA alla dogana, venga nuovamente tassato, individualmente, durante il trasporto nello Stato dell'Unione). Veniamo, dunque, all'art. 143 della Direttiva in questione, che, in combinato disposto con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell'Unione, da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere non commerciale" – siano esenti da IVA. Ora, le Autorità UE hanno più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare, sempre, della medesima esenzione. Per converso le Autorità italiane, applicando il predetto art. 144 e non il combinato disposto di norme da ultimo menzionato, trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA: pertanto, di regola sottopongono gli stessi servizi ad IVA, esentandoli solo se l'IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla Dogana. La situazione italiana come sopra descritta – che la Commissione ritiene in conflitto con la disciplina UE - si fonda su un'interpretazione sia amministrativa che giudiziaria del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove il Fisco italiano, come richiesto, rinunciasse all'imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore dagli stati terzi, si verificherebbe una riduzione delle entrate.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE****"Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE e con lo scopo ad essa sotteso, la normativa di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata intende eliminare, nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli Stati UE potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri Stati dell'Unione. Pertanto, onde creare un'uniformità di trattamento anche a livello fiscale, i succitati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa: 1) un'accisa "ad valorem", operante mediante applicazione di un'unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi; 2) un'accisa "specific", fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall'entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile. Al riguardo, la normativa italiana già menzionata prevede l'applicazione, e alle sigarette e al tabacco tagliato "fino", di un'accisa definita "minima", la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituisce un tipo particolare di accisa "specific". Detta accisa minima non è applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato "a taglio fino" – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportano un'accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all'accisa riferita alla predetta classe più richiesta. Ne deriva che, in quanto l'accisa produce una lievitazione del prezzo del prodotto e si scarica pertanto sul consumatore, i prodotti più economici finiscono per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE, la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l'obiettivo della disciplina UE. Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai summenzionati artt. 7 e 14, l'applicazione dell'accisa "specific" (di cui l'accisa "minima" italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi. Inoltre, a rigore terminologico e giuridico, un'accisa "minima" supporrebbe che, nell'ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venga stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall'accisa "minima" stessa. Non potrebbe pertanto definirsi "minima" l'accisa in questione, in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti tabacchieri più costosi facenti parti della stessa tipologia.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, l'accisa sul prodotto transfrontallero venisse ridotta sino all'importo applicato al prodotto domestico, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.

Scheda 10- Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE****“Exit tax” in Italia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell'attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell'azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell'impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, le imprese italiane verrebbero disincentivate dall'espandersi nel mercato estero, in quanto sopporterebbero, in tal caso, gravami fiscali più pesanti di quelli gravanti analoghe operazioni, ove iscritte nel solo territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche italiani), di trasferire, in altro Stato UE o SEE, componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'art. 91 del Decreto Legge 24/1/2012, per tacitare le richieste della Commissione, ha previsto la sospensione, a richiesta delle società interessate, dell'imposta in oggetto, in base ai criteri di cui alla sentenza della Corte UE C-371/10, del 29/11/11. E' prevista, tuttavia, la decadenza da detta sospensione, qualora si verifichino le circostanze che dovranno essere indicate in un apposito Decreto Regolamentare.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, fossero abolite in generale le exit tax su trasferimenti di impresa (o assimilati) verso Paesi UE o SEE, si verificherebbe la diminuzione di entrate fiscali.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27/11/2008 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Con note del 27/01/2010 e 12/05/2011, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul “coordinamento” tra la L.R. 47/1996, di cui alla presente procedura, e il nuovo sistema di contribuzione sull’acquisto di carburanti per autotrazione (L.R. 14/2010). La Regione FVG, con il contributo del MEF – Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, ha risposto alla Commissione con note del 2010 e 2011, comunicandole poi, nel febbraio 2012, che il suddetto sistema di contribuzione è stato applicato dall’ 1/11/2011. A tutt’oggi si è in attesa di risposta da parte della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il ripristino per intero dell’accisa sui prodotti energetici, come richiesto dalla Commissione, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 12- Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne “esenti”. L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dal principio UE - per cui, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, sarebbe irrilevante la natura dello scopo perseguito dall'imprenditore - si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, essendo la loro attività principale, per converso, non orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto UE sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall'IVA, potendo tuttalpiù essere considerate “esenti”, sempre, in quest'ultimo caso, a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell'ente sia riconducibile ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE, cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto il 10/11/2009 ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30/09/2010. Il 4/06/2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate hanno dato riscontro con nota prot. n. 5934 del 13/07/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 13 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4147 – ex art. 258 del TFUE.****“Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato il principio unionale per cui un diritto, attribuito ai singoli da una norma della stessa UE, deve godere di “effettività”. La Legge 20/12/79, n. 1239, prevede l'applicazione, alle importazioni di carni bovine in Italia da altri Stati della UE, di “diritti di visita sanitaria”, quantificati in base ai tassi di cui alla tabella allegata alla L. 30/12/70, n. 1239. Essi diritti, per la disciplina nazionale, trovano il loro fondamento nei controlli sanitari cui la merce in questione viene assoggettata. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha precisato che i prelievi in oggetto - laddove non vengano adeguati al costo del servizio pubblico prestato (il predetto controllo sanitario) - contrastano con il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l'area UE (artt. 34 – 36 del TFUE). Giusta detto principio, le merci, che fanno ingresso da uno Stato UE in un altro, non possono subire misure che scoraggino la loro importazione e circolazione nel secondo Stato, avvantaggiando in tal modo le merci analoghe prodotte internamente. Tale assunto generale trova, naturalmente, un limite nei casi in cui dette misure siano funzionali alla tutela di esigenze generali impretermisibili, come la “salute pubblica”. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, le misure in questione non possono risultare eccessive rispetto a quanto necessario alla protezione delle istanze pubbliche sopra descritte. Nel caso di specie, dunque, la Corte UE ha asserito che i succitati “diritti di visita sanitaria”, in linea di principio, scoraggiano le importazioni UE che ne vengono incise, ledendo, pertanto, il principio della “libera circolazione delle merci” nella stessa misura di un dazio doganale. Tuttavia, la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto detti diritti conciliabili con l'ordinamento UE, laddove si dimostri, nel singolo caso concreto, che gli stessi sono esigiti in funzione di superiori ragioni di igiene pubblica, in quanto fissati a corrispettivo di un controllo sanitario e adeguati al costo del medesimo servizio. A questo punto, però, la Corte di Cassazione italiana ha più volte sottolineato che spetterebbe al soggetto percorso da tali prelievi (l'importatore delle merci) dimostrare, per ottenerne il rimborso, che gli stessi non sono quantificati in modo proporzionato al costo del controllo prestato. Secondo la Commissione, invece, tale inversione dell'onere della prova - dall'Amministrazione al contribuente - renderebbe estremamente difficile i rimborsi in oggetto, dal momento che solo la stessa Amministrazione potrebbe fornire, in modo plausibile, una ricostruzione dei costi effettivamente connessi ai controlli espletati. Pertanto, il diritto del contribuente al rimborso, in quanto subordinato ad un onere probatorio “diabolico”, verrebbe praticamente svuotato della sua “effettività”. Ora, tale diritto - al rimborso di un prelievo incompatibile con la disciplina UE - è, a sua volta, un diritto sancito dall'ordinamento UE. Quindi la Commissione ritiene che la normativa italiana, compromettendo l'effettività di un diritto individuale sancito dall'ordinamento UE, ha violato, di rimando, il principio fondamentale dell'Unione che è stato menzionato in apice.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, venissero ridotti i “diritti di visita sanitaria”, di cui è causa, si verificherebbe una riduzione del gettito delle pubbliche entrate.

Scheda 14 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "sovrapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.